

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Art. 1 Principi e finalità

Il presente articolo contiene i principi e le finalità della legge.

Art. 2 Interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Il presente articolo definisce che cosa si intendono per interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e non comporta oneri.

Art. 3 Piano integrato delle azioni

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 4 Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile

Il presente articolo disciplina l'istituzione e il funzionamento della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Art. 5 Funzioni di osservatorio

Il presente articolo disciplina le funzioni di osservatorio regionale esercitate da parte della Giunta regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, nonché ai fatti corruttivi. La Giunta regionale disciplina inoltre le modalità organizzative e individua le strutture della regione chiamate a collaborare all'esercizio delle funzioni di osservatorio regionale. Tali funzioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6 Centro di documentazione

Il presente articolo disciplina il centro di documentazione costituito dalla Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 7 Accordi con enti pubblici

Il comma 1 prevede la concessione di contributi tramite la promozione e stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, per la realizzazione di iniziative e progetti elencati alle lettere a), b) c) e d).

Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.

Il comma 3 prevede che la Regione può promuovere e stipulare accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali, volti in particolare a:

- a) favorire l'attività ispettiva e di controllo, anche attraverso la condivisione con gli enti di vigilanza preposti, di informazioni e segnalazioni di cui la Regione dispone;
- b) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- c) potenziare il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale in materia di criminalità economica, anche con riferimento ai fenomeni di attività economiche abusive, e di fenomeni corruttivi;
- d) svolgere iniziative e progetti di prevenzione dei fenomeni dell'usura e a sostegno delle vittime dell'usura e di altre fattispecie criminose.

Il comma 4 prevede che la Regione promuove, anche nell'ambito di accordi di programma quadro con Unioncamere, specifici accordi per la costruzione e la gestione degli elenchi di cui agli articoli 29, 32, 33, 37 e 38, nonché per le attività finalizzate alla promozione della responsabilità sociale. Per le finalità indicate dalla presente disposizione non si prevedono variazioni di finanza pubblica, infatti tali accordi rientreranno nell'ambito dell'accordo quadro adottato con delibera GR 43/2015 per il quale non sono stati previsti oneri a carico della Regione.

Il comma 5 prevede che nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove il raccordo tra gli interventi di cui al comma 1 e quelli finalizzati al recupero dei beni immobili confiscati di cui all'articolo 18, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), la cooperazione con le istituzioni dello stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui al presente articolo, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.

Il comma 6 contiene il rinvio alla disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi connessi all'attuazione del presente articolo e degli artt. 8, comma 2, 15, 16, 18, 21 e 22.

Fatto salvo quanto detto per la previsione di cui al comma 4, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

Art. 8 Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa

Il comma 1 prevede che la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

Il comma 2 prevede che la Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, alla corruzione, nonché alla promozione della cittadinanza responsabile e al supporto delle vittime dei reati di criminalità organizzata e mafiosa.

Come previsto al comma 6 dell'art. 7, è stabilito che la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

Art. 9 Rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni e le associazioni di categoria e del terzo settore

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 10 Interventi formativi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 11 Costituzione in giudizio

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 12 Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici.

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 13 Rating di legalità e Carta dei principi della Responsabilità Sociale delle imprese. Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici.

Il comma 1 intende valorizzare il rating di legalità e la carta di responsabilità sociale d'impresa di cui alla DGR 627/2015 "Approvazione della carta di Responsabilità Sociale delle Imprese e applicazione del rating di legalità" che non prevede oneri finanziari.

Il comma 2 intende attuare i principi dello "Small Business Act" di cui alla DGR 619/2015 che non prevede oneri finanziari.

Il comma 3 prevede siano predisposti elenchi di imprese virtuose sulla base dei dati resi disponibili da ANAC. Non prevede oneri finanziari.

I commi 4 e 5 stabiliscono le modalità di accesso agli elenchi. Si tratta di una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il comma 6 prevede la possibilità di eventuali misure premiali per le imprese iscritte negli elenchi di cui ai commi precedenti. Tali misure sono quelle previste dall'art.3, comma 3 del DM 57/2014 che stabilisce criteri di precedenza nelle graduatorie, perciò l'articolo non prevede alcun impegno finanziario.

Il comma 7 prevede accordi con Anac e Agcm per l'estensione del rating di legalità alle imprese con fatturato inferiore a due milioni di euro. Non comporta oneri.

Il comma 8 fa riferimento alla valorizzazione della RSI per cui è previsto un apposito premio ai sensi dell'art.17 della LR 14/2014.

Articolo 14 Politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 15 Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione

Il comma 1 del presente articolo prevede che la Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, concede contributi a favore di enti pubblici per

a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa.

Come previsto al comma 6 dell'art. 7, che il presente articolo richiama, la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

Art. 16 Interventi per la prevenzione dell'usura

Il comma 1 contiene una previsione di tipo regolativo.

Il comma 2 stabilisce che nell'ambito del programma triennale per le attività produttive di cui all'art. 54 della L.R. 3/1999 siano previste azioni di microcredito a favore delle

imprese potenzialmente soggette ad usura; a tali azioni si farà fronte con gli stanziamenti di cui alla L.R. citata. Non sono pertanto previsti oneri finanziari.

Il comma 3 dell'articolo prevede che, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, la Regione opera al fine di prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

- a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
- b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
- c) fornire supporto alle vittime dell'usura, anche nelle forme di consulenza legale e psicologica;
- d) svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura.

Come previsto al comma 6 dell'art. 7, che il presente articolo richiama, la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018

Articolo 17 Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 18 Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati

Il comma 1 prevede che la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

- a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari. Come previsto al comma 6 dell'art. 7, è stabilito che la Giunta

regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018

Il comma 2 contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto non fa riferimento alla lettera a).

Come previsto al comma 6 dell'art.7, che il presente articolo richiama, la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Articolo 19 Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 20 Tavolo regionale sulle aziende sequestrate o confiscate

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 21 Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose

I commi 1, 2 e 3 contengono una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Nel comma 4, è previsto che la Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3. Il comma 5 stabilisce che per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo le vittime devono essere residenti in Emilia Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli ultimi due commi è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018

Come previsto al comma 6 dell'art. 7, che il presente articolo richiama, la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Articolo 22 Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket

Nel comma 1, è previsto che la Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le Amministrazioni statali, anche mediante la concessione di

contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti ed idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018

Come previsto al comma 6 dell'art. 7, che il presente articolo richiama, la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Articolo 23 Osservatorio regionale dei contratti di lavori, servizi e forniture

La Regione svolge funzioni di Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE). La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa , Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018

Articolo 24 Processo di riduzione delle stazioni appaltanti

Il presente articolo intende rafforzare il processo aggregatore delle stazioni appaltanti attraverso l'utilizzo delle Centrali uniche di Committenza istituite, in ciascun ambito territoriale ottimale, dalle Unioni di Comuni di cui all'art.19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21. L'incentivo alla gestione associata e il relativo onere è già finanziato attraverso il Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 21 del 2012. Non sono previsti oneri aggiuntivi.

Articolo 25 Promozione della responsabilità sociale delle imprese

Con il presente articolo la Regione intende promuovere e valorizzare la responsabilità sociale delle imprese. Esso contiene una serie di disposizioni, di seguito dettagliatamente illustrate, che perseguono la finalità di far sì che le imprese adottino comportamenti virtuosi e rispettosi e al contempo utili a contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità e di infiltrazione e radicamento della criminalità organizzata e mafiosa. L'articolo non comporta oneri finanziari.

Articolo 26 Oggetto

Il presente articolo individua gli ambiti di intervento delle disposizioni della Sezione II e non comporta pertanto oneri finanziari.

Articolo 27 Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro

Il presente articolo definisce le misure di promozione della tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza del lavoro nella realizzazione dei lavori pubblici. Tali attività non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 28 Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni

Il presente articolo disciplina l'istituzione della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni (organismo, già previsto dalla legge regionale n. 11 del 2010 e istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 254 del 28 febbraio 2011) con compiti di consultazione, proposta, verifica e valutazione per contribuire alla legalità e alla trasparenza nelle varie fasi di realizzazione dei lavori edili; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Articolo 29 Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile

Il presente articolo definisce una serie di misure tese ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale (sistema REPAC). Si tratta di attività già in essere la cui copertura finanziaria è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 25 del 1993, nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività, Programma 3 – Ricerca e innovazione, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

Articolo 30 Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata

Il presente articolo si occupa della regolarità dei cantieri a committenza privata e prevede, tra l'altro, che la Regione nell'ambito delle proprie competenze provveda alla segnalazione, agli enti competenti, dell'apertura di cantieri edili (sistema informatico SICO). Si tratta di attività già in essere la cui copertura finanziaria è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 25 del 1993, nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività, Programma 3 – Ricerca e innovazione, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

Articolo 31 Efficacia dei titoli abilitativi

Il presente articolo si pone come obiettivo quello di condizionare l'efficacia del permesso di costruire alle verifiche dell'idoneità tecnica e della certificazione antimafia delle ditte affidatarie ed esecutrici dei lavori. Tale funzione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 32 Elenco regionale dei prezzi

Il presente articolo disciplina un utile strumento di semplificazione che assicura una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici nella Regione Emilia-Romagna. Si tratta di attività già in essere la cui copertura finanziaria è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 25 del 1993, nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività , Programma 3 – Ricerca e innovazione, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

Articolo 33 Elenco di merito nel settore edile e delle costruzioni

Il presente articolo disciplina un efficace strumento che viene, con il presente TU., potenziato ed esteso a tutte le imprese e non più limitato a quelle operanti nell'edilizia. Esso non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 34 Ambito di applicazione e definizioni

Il presente articolo contiene le definizioni delle discipline di autotrasporto e facchinaggio, quale prevista dalla normativa nazionale. Esso non comporta pertanto alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 35 Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari.

Il presente articolo richiama i requisiti di onorabilità richiesti alle imprese dei settori facchinaggio e autotrasporto previsti dalla normativa nazionale e l'obbligo di verifica in capo alle stazioni appaltanti e agli enti che erogano vantaggi economici alle predette imprese. Esso non comporta pertanto alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 36 Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo

Il presente articolo attiene ad accordi da stipulare con le Istituzioni, le parti sociali e gli enti territoriali volti a prevenire rischi e contrastare fenomeni di infiltrazione criminale e mafiosa. Esso non comporta oneri a carico del Bilancio.

Art. 37 Tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio

Il presente articolo prevede le tabelle di riferimento indicative sul costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio, sulla base della media matematica delle tabelle adottate dalle Commissioni territoriali per il lavoro. Non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Articolo 38 Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo

La tutela della legalità nelle attività produttive risulta fondamentale per garantire la leale concorrenza tra gli operatori e preservare la qualità dell'offerta, in particolare quella turistica e l'immagine dei nostri territori in un contesto di forte concorrenza internazionale.

Il possibile interesse al reimpiego di capitali illeciti da parte della criminalità organizzata nella gestione di strutture alberghiere, di attività commerciali e di pubblici esercizi costituisce un fattore di rischio da tenere sotto costante osservazione.

Per tali motivazioni, con il presente articolo, si prevede di attivare apposite sezioni, nell'ambito degli Osservatori del commercio e del turismo, per monitorare, anche con la collaborazione del sistema delle Camere di commercio, i fenomeni in atto e, in particolare, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità contributiva.

L'articolo non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale che già prevede capitoli per il funzionamento degli osservatori del commercio e del turismo.

Articolo 39 Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare

L'articolo promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare. Per tali finalità inoltre la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti. La norma non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 40 Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie

La proposta normativa ripropone quanto già previsto dall'articolo 13 della LR n. 3/2014, in merito alla comunicazione dei dati relativi ai mezzi utilizzati per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva di cui alla LR n. 17 del 1991, e lo attualizza per quanto riguarda l'Amministrazione competente e il soggetto che deve trasmettere i dati, individuato nel soggetto autorizzato all'attività estrattiva. Prevede inoltre, come elemento di novità in un'ottica di collaborazione del privato ai fini delle attività di controllo, un meccanismo premiante in caso di effettivo e regolare adempimento della comunicazione, che dà luogo alla riduzione del 10% dell'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva o mineraria.

E' da premettere che i sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 17/1991 alla Regione ogni anno spetta il 5% degli oneri per l'attività estrattiva introitati dai Comuni, il cui importo dipende dalla tipologia e dalla quantità di materiale estratto nell'anno. Per le miniere, fattispecie peraltro poco diffusa nel territorio regionale, l'importo del canone di concessione, ai sensi del Regio Decreto n. 1447/1923, non è legato alla quantità scavata ma alla superficie data in concessione ed è variabile ogni anno con indicizzazione ISTAT – FOI.

L'importo annuo di tali entrate per il bilancio regionale non è quantificabile a priori ma dipende dall'andamento del mercato estrattivo per le cave e dall'indicizzazione ISTAT per le miniere. La L.R. n. 17/1991 prevede il pagamento degli oneri di cava da parte dei titolari della autorizzazione estrattiva ai Comuni a fine anno estrattivo e cioè entro il 30 novembre di ogni anno. Successivamente i Comuni effettuano il versamento alla Regione della quota del 5%.

Il meccanismo premiante previsto dall'articolo 40, se attuato effettivamente - lo sconto si applica infatti in caso di regolare adempimento delle comunicazioni previste dalla norma, e comunque solo alle autorizzazioni rilasciate dopo la sua entrata in vigore - comporterebbe, progressivamente e solo per le nuove autorizzazioni, una minore entrata per il bilancio regionale stimabile presumibilmente in euro 1.630,76 a decorrere dal 2017. Le minori entrate derivanti dall'applicazione di tale norma produrranno minori spese sugli interventi finanziati da tali risorse, la cui destinazione è prevista dalla Legge regionale n. 17 del 1991.

Articolo 41 Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale

L'articolo 41 codifica e sistematizza, nell'ambito delle misure sul potenziamento delle attività di controllo, la promozione di accordi con le autorità e i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale, al fine di operare con tali soggetti una collaborazione costante e condividere priorità e programmi operativi di controllo, e prefigura inoltre forme di collaborazione con le Prefetture per l'efficace gestione delle verifiche antimafia. La norma non comporta nuove spese per il bilancio regionale.

Articolo 42 Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo – che ripropone una disposizione della legge n. 3/11 - è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

Articolo 43 Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo – che ripropone una disposizione della legge n. 3/11 - è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

Articolo 44 Clausola valutativa

L'articolo non comporta oneri finanziari

Articolo 45 Norma finanziaria

Contiene le disposizioni finanziarie. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, la copertura finanziaria è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Si prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale, di provvedere alle variazioni compensative necessarie per l'attuazione della nuova normativa.

Per gli esercizi successivi al 2018, viene rinviato il finanziamento della nuova legge mediante specifiche autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi della normativa contabile vigente.

Articolo 46 Disposizioni transitorie

I commi 1 e 2 dispongono, in via transitoria, la vigenza della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2010 e la validità dell'elenco di merito di cui all'articolo 13 della legge medesima, a seguito dell'entrata in

vigore delle nuove disposizioni. Tali previsioni non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il comma 3 prevede che la riduzione dell'onere estrattivo prevista dall'art. 40 si applicherà alle autorizzazioni all'attività estrattiva e alle concessioni minerarie rilasciate dopo l'entrata in vigore del Testo Unico. Questa disposizione comporterà che il conseguente impatto sulle entrate regionali si verificherà gradualmente nelle prossime annualità, comunque alla condizione che i soggetti autorizzati all'attività estrattiva adempiano effettivamente alle disposizioni dell'art. 40.

Articolo 47 Disposizioni modificative

L'articolo non comporta oneri finanziari

Articolo 48 Abrogazioni.

L'articolo non comporta oneri finanziari